

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno  Numero  Sezione

## Soggetto Imputato

Datore\_Lavoro\_Pubblico     Datore\_lavoro\_Privato     CSP/CSE     Dirigente     Responsabile\_Lavori  
 Committente     Preposto     RSPP     Lavoratore  
 Altro

## Esito

Assoluzione  
 Condanna     Pena detentiva     Pena detentiva+pecuniaria     Pena pecuniaria     Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso     Risarcimento alla costruita parte civile  
 Altri elementi

Quantum .

1\* Grado

2\* Grado

precedente cassazione

Precedente appello

## Classificazione evento

Infortunio     Malattia     Non riguarda un infortunio  
 Lesioni     Morte

## Soggetto leso

Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore     Ulteriori soggetti lesi   
 Altro      Salute Sicurezza

## Fattispecie

Incaricato di rimuovere assieme ad un altro operaio la copertura in plexiglas, mentre stava togliendo la vite centrale, a causa della mancanza di opere provvisorie atte ad impedire cadute dall'alto e dispositivi di protezione individuali adeguati, cadeva e riportava lesioni gravi.

## Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

### Principio di diritto

Quanto ai profili soggettivi del reato contestato e alla dedotta inesigibilità della condotta asseritamente omessa da parte dei legali rappresentanti della impresa appaltatrice i ricorrenti muovono dall'assunto che il così detto "accordo di distacco" intervenuto tra la impresa appaltatrice EUROMONTAGGI s.n.c. e la azienda distaccante la manodopera, TECNOCOPERTURE s.r.l., celasse un rapporto di subappalto, la cui definizione avrebbe determinato il trasferimento degli obblighi prevenzionistici su quest'ultima la quale aveva addirittura provveduto a redigere il POS ed si era negozialmente impegnata a dirigere, controllare e coordinare i lavoratori distaccati. Il motivo di ricorso propone temi già disattesi dal giudice di appello con motivazione congrua e lineare. Sotto un primo profilo il giudice distrettuale ha correttamente evidenziato che se dal contenuto del negozio potevano rilevarsi elementi di atipicità che si aggiungevano a quelli tipici dell'accordo di distacco, in base al quale uno o più dipendenti vengono chiamati ad operare temporaneamente alle dipendenze di una distinta azienda, non erano al Invero con costruito motivazionale privo di contraddizioni e di salti logici ha evidenziato come, una volta accertata dai consulenti la inidoneità degli strumenti impiegati e la mancanza di presidi di pronta attivazione sulla sommità della copertura, sarebbe stato superfluo stabilire se il lavoratore fosse precipitato mentre aveva tentato di issarsi sulla copertura scavalcando il parapetto del cestello elevatore ovvero se la caduta fosse intervenuta quando egli già si trovava sulla sommità del capannone intento ad armeggiare con il pannello da installare.

Quanto ai profili soggettivi del reato contestato e alla dedotta inesigibilità della condotta asseritamente omessa da parte dei legali rappresentanti della impresa appaltatrice i ricorrenti muovono dall'assunto che il così detto "accordo di distacco" intervenuto tra la impresa appaltatrice EUROMONTAGGI s.n.c. e la azienda distaccante la manodopera, TECNOCOPERTURE s.r.l., celasse un rapporto di subappalto, la cui definizione avrebbe determinato il trasferimento degli obblighi prevenzionistici su quest'ultima la quale aveva addirittura provveduto a redigere il POS ed si era negozialmente impegnata a dirigere, controllare e coordinare i lavoratori distaccati. Il motivo di ricorso propone temi già disattesi dal giudice di appello con motivazione congrua e lineare. Sotto un primo profilo il giudice distrettuale ha correttamente evidenziato che se dal contenuto del negozio potevano rilevarsi elementi di atipicità che si aggiungevano a quelli tipici dell'accordo di distacco, in base al quale uno o più dipendenti vengono chiamati ad operare temporaneamente alle dipendenze di una distinta azienda, non erano al intero, cosicchè non possa più esservi alcuna ingerenza da parte dello stesso nei confronti del subappaltatore (sez.IV, 5.6.2008, Riva e altro, Rv. 240314; sez.IV 20.11.2009, Fumagalli e altri, Rv.246302). 3.7 A tale proposito la Corte di Appello di Firenze ha correttamente evidenziato, pur escludendo ab origine la ricorrenza di un negozio di subappalto, che era mancata autonomia gestionale da parte del subappaltatore delle opere commesse, essendosi gli interventi sulla copertura sviluppati nell'ambito di una attività di cooperazione, di controllo e di fornitura di mezzi e di strumenti della ditta appaltatrice, la quale manteneva la organizzazione generale dell'attività di cantiere.

### Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto\_del\_ricorso Ricorso\_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

### Dispositivo

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi euro settemilacinquecento oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma il 10 luglio 2018.

### Note

L'imputato è uno dei due legali rappresentanti della ditta appaltatrice delle opere, nonché azienda distaccataria delle maestranze coinvolte nel sinistro.

Si verte in ambito di infortunio realizzatosi sul luogo di lavoro ove il coinvolgimento integrato di più soggetti, titolari di autonome posizioni tutoriali, non solo era imposto dalla legge (art.3, 26 e 90 ss D.Lgs. 2008/81), ma anche da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio e alla organizzazione del lavoro nel cantiere, nel legittimo affidamento da parte delle maestranze chiamate ad operare, il quale imponeva una opera di cooperazione e di coordinamento della

gestione del rischio interferenziale (cfr. S.U. 24.4.2014, Espenhahn, Rv.). Per tale ragione era stato infatti indicato uno specifico garante per la gestione e il coordinamento di tale articolata interferenza di lavorazioni.

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**